

PROTOCOLLO

PATTO DI FRATELLANZA TRA I COMUNI DI DIAMANTINA (BRASILE) E SANGANO (ITALIA).

I Comuni di Diamantina (Brasile) e Sangano (Italia) e in loro nome i loro rispettivi Consigli comunali:

Consapevoli dei vincoli di amicizia e fratellanza che si desiderano stabilire, radice e cagione di questo gemellaggio.

Considerando che un mezzo per ottenere e mantenere la pace e l'armonia tra i popoli è il vincolare aspirazioni ed interessi comuni tra città di diversi paesi, mossi dallo stesso spirito di pace, libertà e prosperità.

Convinti che una stretta ed intima collaborazione tra i Comuni deve portare a benefici spirituali e materiali per entrambi i Comuni.

Desiderando dare uno stato di diritto ai loro spontanei, sinceri ed intimi rapporti di fratellanza, risolti a collaborare in comune per ottenere nel miglior modo questi scopi, hanno deciso di formalizzare il presente Patto sulla base di quanto segue:

PRIMO. I Comuni di Diamantina (Brasile) e Sangano (Italia) affermano l'unanime decisione di mantenere cordiali rapporti di amicizia, unione e fraterna vicinanza per il progresso, lo sviluppo ed il benessere di entrambi i popoli, uniti da mutui desideri di convivenza.

SECONDO. Entrambe le Amministrazioni Comunali, in base alla qualifica di Comuni Gemellati, si impegnano, liberamente e spontaneamente, a collaborare per lo sviluppo spirituale e materiale delle località, fortificando i concreti rapporti ispirati a comuni desideri di pace, amicizia e prosperità.

TERZO. Gli interventi saranno sviluppati in riferimento alle seguenti attività:

- rapporti sociali.
- rapporti culturali.
- rapporti economici.
- rapporti sportivi.
- rapporti turistici.

QUARTO. I Comuni gemellati incrementeranno ogni tipo di rapporti di carattere sociale, esprimendo, con uno scambio di note, le attività oggetto di studio ed esecuzione che si considerano vantaggiose previo espletamento delle procedure di legge previste per il presente patto di fratellanza.

Entrambi i Comuni forniranno, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni, aiuti e ogni tipo di rapporti di lavoro e sociali, compreso lo scambio di minori tra famiglie, centri ed istituzioni adeguate. Tali attività non comprenderanno in nessun caso la materia delle adozioni internazionali.

QUINTO. Entrambi i Comuni appoggeranno quelle attività che tendano all'incremento della cultura, organizzando:

- a) scambi di conferenze su temi considerati di interesse.
- b) Scambi di libri, riviste e ogni tipo di pubblicazioni.
- c) Corsi estivi destinati a divulgare le lingue italiana e portoghese.
- d) Scambio di studenti e famiglie.
- e) Esposizioni di pittura, fotografia, ceramica, scultura o altre di carattere artistico.

f)

Esibizioni folcloriche, canto, ballo, musica, ecc.

g) Rapporti tra organismi rappresentativi delle diverse attività professionali e artistiche, così come degli enti culturali.

SESTO. Attraverso entrambe le Amministrazioni Comunali si svilupperà il programma di attività che si ritengano utili per l'incremento di aspetti economici e industriali, quali:

- a) Incremento dei mercati, esposizioni e fiere.
- b) Divulgazione di prodotti.
- c) Informazioni su industrie operanti e che possano essere di interesse nella vita di entrambe le popolazioni.

Tutte le iniziative di collaborazione tra imprese terranno conto degli obiettivi dell'accordo di programma che la Regione Piemonte ha in essere con il Ministero dello Sviluppo Economico.

SETTIMO. Entrambi i Comuni favoriranno lo sviluppo di ogni attività sportiva, intervenendo attraverso le associazioni o organizzazioni appropriate per intensificare le relative competizioni.

OTTAVO. Al fine di incrementare il turismo, i rispettivi Comuni orienteranno le loro gestioni per:

- a) Ottenere facilitazioni opportune per visitare entrambi i paesi.
- b) Formazione di programmi di escursione turistica.
- c) Incremento del trasporto di merci e passeggeri; organizzazione di itinerari turistici, ecc.
- d) Scambio di pubblicità: cartelli, annunci, programmi delle diverse manifestazioni a carattere festivo e turistico.
- e) Aiuto agli enti che abbiano per fine l'incremento della cultura e la promozione del turismo.

NONO. La collaborazione e lo scambio tra entrambi i Comuni sarà tanto ampia quanto lo richiedano le aspirazioni e i propositi riflessi nel Preambolo di questo Protocollo, così come nei suoi due primi principi basici, e l'enumerazione di materie da sviluppare non è limitata, poiché è possibile aggiungere quante iniziative, attività o argomenti possano essere di reciproco interesse, previo espletamento delle procedure di legge previste per il presente patto di fratellanza.

DECIMO. Si cercherà di mettere in pratica attività che diano fondamento ai rapporti dei Comuni Gemellati e alla diretta partecipazione di entrambe le Comunità, approvando programmi da sviluppare, garantendo parimenti la solvenza di famiglie, enti, organizzazioni o collaborazioni che ognuno richieda per il compimento degli impegni acquisiti.

UNDICESIMO. La durata di questo Patto di Gemellaggio è illimitata, e la sua permanenza in vigore sarà determinata dalla volontà di entrambi i Comuni, uniti nel desiderio di mantenere stretti e fraterni rapporti che garantiranno il futuro sviluppo di attività orientate al benessere e al progresso dei due popoli.

Sangano, 18 novembre 2008

Il presente patto viene sottoscritto come segue in duplice originale

IL SINDACO,
F.to Gustavo Botelho, Jr

IL SINDACO,
F.to Agnese Ugues